

ACC 10000/146/100

L.S.C. /421 (J)

COLLECTIVE AGREEMENTS - GRO

Apr. - June 1945

21 (J)

COLLECTIVE AGREEMENTS - GROSSETO

Apr. - JUNE 1945

1844

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

608

CROSS REF

- 1 Erik Furwace
- 2 Autubus Lines
- 3 Agriculture
- 4 Pasta-Making Millers
- 5 Cork Works

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

608

X 5-1-48

1846
5
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER LA DETERMINAZIONE DELLA
INDENNITA' DI CONTINGENZA ALLE MAESTRANZE DIPENDENTI DALLE
DITTE ESERCENTI L'INDUSTRIA DEGLI AGGLOMERATI DEL SUGHERO
DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

L'anno 1945 addì 13 del mese di aprile tra l'Associazione
Provinciale degli Industriali, rappresentata dal suo Presidente
Ing. Giovanni Vivarelli, assistito dal Sig. Morelli Severino per
la Soc. Ausonia di Polionica e la Camera Confederale del Lavoro,
rappresentata dal suo Segretario Sig. Marino Magnani, assistito
dal Sig. Matessi Giovanni è stato stipulato il seguente contrat-
to da valere per le ditte esercenti l'industria degli agglomerati
del sughero della provincia di Grosseto.

Art. 1 - Le ditte esercenti l'industria degli agglomerati del su-
ghero della provincia di Grosseto corrisponderanno a tutti i di-
pendenti operai in aggiunta ai minimi salariali stabiliti dal con-
tratti di lavoro in vigore al 1° settembre 1942 ed agli altri
emolumenti fissati dalla legge e da contratti collettivi di lavo-
ro, una "INDENNITA' DI CONTINGENZA" nella misura di:

L.	85,-	giornaliere per gli uomini di età superiore
"	ai 18 anni e per le donne capo-famiglia;	
"	45,-	giornaliere per le donne non capo-famiglia;
"	35,-	giornaliere per i ragazzi e le ragazze di età
		inferiore ai 18 anni.

Art. 2 - Nella determinazione della "indennità di contingenza" le
parto stimolanti hanno inteso di tenere conto anche dell'aumento
di costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politi-
co del pane.

Art. 3 - La nuova indennità di contingenza è comprensiva della
percentuale del due per cento sulla remunerazione degli operai
prevista dall'art. 10 D.L.L. 19 ottobre 44 n. 384 in materia
d'imposte dirette.

Art. 4 - La indennità di contingenza di cui l'art. 1 si intende
corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione di otto ore
e sarà integralmente corrisposta per un minimo di lavoro effettiva-
mente prestato per almeno 4 ore, mentre al di sotto di tale
limite sarà corrisposta nella misura pari a tanti ottavi quante
sono le ore di lavoro prestato.

Art. 5 - Per la donna capo famiglia è concordemente stabilito un
trattamento parità quello dell'uomo. E' capo famiglia la donna
riconosciuta tale ai sensi della legge sugli assegni familiari.

Art. 6 - Il nuovo aumento per l'indennità di contingenza sarà te-
nuto distinto dalla retribuzione e non sarà considerato come retri-
buzione ed alcun effetto del rapporto di lavoro. Non sarà sogget-

Art. 1 - Le ditte esercenti l'industria degli agglomerati del sughero della provincia di Grosseto corrisponderanno a tutti i dipendenti operai in aggiunta ai minimi salarjati stabiliti dai contratti di lavoro in vigore al 1° settembre 1942 ed agli altri emolumenti fissati dalla legge e da contratti collettivi di lavoro, una "INDENNITA' DI CONTINGENZA" nella misura di:

- L. 25, - giornaliero per gli uomini di età superiore ai 18 anni e per le donne capo-famiglia;
- " 45, - giornaliero per le donne non capo-famiglia;
- " 35, - giornaliero per i ragazzi e le ragazze di età inferiore ai 18 anni.

Art. 2 - Nella determinazione della "indennità di contingenza" le parti stipulanti hanno inteso di tenere conto anche dell'aumento di costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane.

Art. 3 - La nuova indennità di contingenza è comprensiva della percentuale del due per cento sulla remunerazione degli operai prevista dall'art. 10 D.L.L. 19 ottobre 44 n. 384 in materia d'imposte dirette.

Art. 4 - La indennità di contingenza di cui l'art. 1 si intende corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione di otto ore e sarà integralmente corrisposta per un minimo di lavoro effettivamente prestato per almeno 4 ore, mentre al di sotto di tale limite sarà corrisposta nella misura pari a tanti ottavi quante sono le ore di lavoro prestate.

Art. 5 - Per la donna capo famiglia è concordemente stabilito un trattamento paria quello dell'uomo. E' capo famiglia la ^{capo} riconosciuta tale ai sensi della legge sugli assegni familiari.

Art. 6 - Il nuovo aumento per l'indennità di contingenza sarà tenuto distinto dalla retribuzione e non sarà considerato come retribuzione ed alcun effetto del rapporto di lavoro. Non sarà soggetto inoltre a trattamento o contributi di carattere sociale ed assicurativo.

Art. 7 - Le ore di lavoro straordinario che abbiano carattere continuativo saranno retribuite computando sulla paga oraria la indennità di caro vita di cui al D.L.L. 2.11.1944 n. 303 e la indennità di presenza e di bombardamento.

Le ore di lavoro straordinario saltuario o dipendente da causa di forza maggiore (quali l'interruzione dell'energia elettrica, guasti al macchinario ecc.) continueranno ad essere retribuite in base ai criteri attualmente vigenti. Le eventuali contro-

versie circa la natura e le cause del lavoro straordinario saranno esaminate e conciliate tra le Aziende e le Commissioni Interne. In caso di disaccordo interverranno le Associazioni Sindacali.

Art. 8 - A modifica delle disposizioni vigenti la indennità di presenza e la indennità di caro vita di cui al D.L.L. 2.11.44 n. 303 saranno considerate come retribuzione agli effetti delle ferie e del trattamento di quiescenza; per quest'ultimo con le modalità ed i limiti di cui all'art. seguente.

Art. 9 - Per i lavoratori licenziati successivamente al 16.3.45 l'anzianità di servizio agli effetti della indennità di licenzia-mento sarà distinta in due periodi:

a) - per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1943 la indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto al 31 dicembre 1944 e cioè con la esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione stessa, quali l'indennità di presenza e di bombardamento e quella di caro vita di cui al decreto 2 novembre 1944 n. 303.

b) - Per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1943 l'indennità sarà commisurata alla nuova retribuzione come indicata all'art. 7 con la esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31 dicembre 1944.

Art. 10 - Fino a quando non saranno introdotti nuove classi di sussidi mutualistici le aziende corrisponderanno ai lavoratori la cui malattia superi i 6 giorni un sussidio addizionale pari al 50% della indennità di contingenza. Tale sussidio sarà corrisposto per ogni giornata e per tutta la durata della malattia per un periodo massimo di 60 giorni.

Art. 11 - Il presente contratto avrà decorrenza dal 12 febbraio 1945 ed avrà la durata di un anno con intese però che, anche prima dello scadere di questo termine, può essere in qualunque momento disdetto a mezzo lettera raccomandata, con preavviso di almeno 15 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Art. 12 - Il presente contratto definitivo, annulla il precedente accordo sottoscritto in conto in data 20 marzo 1945.

p. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI P. LA CAMERA DEL LAVORO

F.to Vivarelli
" Morelli

F.to Magnani
" Metassini

108

Pasta Making & Milling
CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO
Grosseto

Ufficio SegreteriaProt. N. 9831 /AL.Allegati N. 2.

OGGETTO:

ROMA, 28 Giugno

1945

VIA BONCOMPAGNI, 19
Telefoni 480-151 - 2 - 3 - 4

A MISTER WILLIAM BRAINE
 DIRETTORE SOTTOCOMMISSIONE ALLEATA LAVORO

ROMA

Alleghiamo alla presente due copie
 di contratti collettivi di lavoro per la determi-
 nazione della indennità di contingenza alle mae-
 stranze dipendenti dai molini e pastifici industria-
 li della provincia di Grosseto e degli agglomerati
 del sughero anche della provincia di Grosseto.

Distinti saluti.



SEGRETARIA

*Alipani**Borghesi*

806

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER LA DETERMINAZIONE DELLA
INDENNITA' DI CONTINGENZA ALLE MAESTRANZE DIPENDENTI LAI MOLINI
E PASTIFICI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Addì 13 aprile dell'anno 1945 tra l'Associazione Provinciale degli industriali rappresentata dal suo Presidente Ing. Giovanni Vivarelli assistito dal Signor Morelli Alessandro per le ditte esercenti l'industria della macinazione Avv. Vittorio Vannini e Signor Nepi Nelusco per le ditte esercenti l'industria della pasticceria e la Camera Conf. del Lavoro, rappresentata dal suo Segretario Signor Marino Magnani, assistito dai Signori Giannini Rolando, Ceresa Biagio e Nepi Ivo, rappresentanza dei lavoratori, è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai dipendenti dei molini e pastifici industriali della Provincia di Grosseto.

Art. 1 - Le aziende molitorie e della pasticceria della Provincia di Grosseto corrisponderanno a tutti i dipendenti operai in aggiunta ai minimi salariali stabiliti dai contratti di lavoro in vigore al 1° settembre 1943 ed agli altri emolumenti fissati dalle leggi o da contratti collettivi di lavoro, una indennità di contingenza nella misura di:

L. 105,-	giornaliere per gli uomini di età superiore ai 18 anni e per le donne capo famiglia;
" 60,-	giornaliere per le donne non capo famiglia;
" 50,-	giornaliere per i ragazzi e le ragazze di età inferiore ai 18 anni.

Art. 2 - Nella determinazione della indennità di contingenza le parti stipulanti hanno inteso di tener conto anche dell'aumento di costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane.

Art. 3 - La nuova indennità di contingenza è comprensiva della percentuale del due per cento sulla remunerazione degli operai prevista dall'art. 10 D.L.L. 19 ottobre 44 n. 384 in materia d'imposte dirette.

Art. 4 - La indennità di contingenza di cui all'art. 1 si intende corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione di otto ore e sarà integralmente corrisposta per un minimo di lavoro effettivamente prestato per più di 4 ore, mentre al di sotto di tale limite sarà corrisposto nella misura pari a tanti ottavi per quante sono le ore di lavoro prestate.

Art. 5 - Per la donna capo-famiglia, è concordemente stabilito un trattamento pari a quello dell'uomo. E' capo-famiglia la donna riconosciuta tale ai sensi di legge sugli assegni familiari.

L'indennità di contingenza sarà tenut

è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai dipendenti dei molini e pastifici industriali della Provincia di Grosseto.

Art. 1 - Le aziende molitorie e della pastificazione della Provincia di Grosseto corrisponderanno a tutti i dipendenti operai in aggiunta ai minimi salariali stabiliti dai contratti di lavoro in vigore al 1° settembre 1943 ed agli altri emolumenti fissati dalla legge o da contratti collettivi di lavoro, una indennità di continenza nella misura di:

- L. 105,- giornaliero per gli uomini di età superiore ai 18 anni e per le donne capo famiglia;
- " 60,- giornaliero per le donne non capo famiglia;
- " 50,- giornaliero per i ragazzi e le ragazze di età inferiore ai 18 anni.

Art. 2 - Nella determinazione della indennità di contingenza le parti stipulanti hanno inteso di tener conto anche dell'aumento di costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane.

Art. 3 - La nuova indennità di contingenza è comprensiva della percentuale del due per cento sulla remunerazione degli operai prevista dall'art. 10 D.L.L. 19 ottobre 4/ n. 324 in materia d'imposte dirette.

Art. 4 - La indennità di contingenza di cui all'art. 1 si intende corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione di otto ore e sarà integralmente corrisposta per un minimo di lavoro effettivamente prestato per più di 4 ore, mentre al di sotto di tale limite sarà corrisposto nella misura pari a tanti ottavi per quanto sono le ore di lavoro prestate.

Art. 5 - Per la donna capo-famiglia, è concordemente stabilito un trattamento pari a quello dell'uomo. E' capo-famiglia la donna riconosciuta tale ai sensi di legge sugli assegni familiari.

Art. 6 - Il nuovo aumento per l'indennità di contingenza sarà tenuto distinto dalla retribuzione e non sarà considerato come retribuzione ad alcun effetto del rapporto del lavoro. Non sarà soggetto inoltre a trattenute o contributi di carattere sociale assicurativo.

Art. 7 - Le ore di lavoro straordinario che abbiano carattere continuativo saranno retribuite computando sulla paga anche l'indennità di capo vita di cui al D.L.L. 2.11.1944 n. 303 e la indennità di presenza. Le ore di lavoro straordinario e saltuario o dipendente da causa di forza maggiore 'quale interruzione di energia elettrica, guasti al macchinario, ecc.) continueranno ad essere retribuite in base a criteri attualmente vigenti. Le eventuali controversie circa la natura e la causa del lavoro straordinario

narlosaranno esaminate e conciliate tra le aziende e le commissioni interne. In casi di disaccordo interverranno le Associazioni Sindacali.

Art. 8 - A modifica delle disposizioni vigenti le indennità di presenza e la indennità da caro vita saranno considerate come retribuzione agli effetti delle ferie e del trattamento di quiescenza; per quest'ultimo con le modalità ed i limiti di cui all'art. seguente.

Art. 9 - Per i lavoratori licenziati successivamente al 15.2.45 l'anzianità di servizio agli effetti della indennità di licenziamento sarà distinta in due periodi:

a) per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1943 la indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto al 31 dicembre 1944 e cioè con la esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione stessa, quali l'indennità di presenza e quella di caro vita di cui al decreto 2 novembre 1944 n.303.

b) per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1943 l'indennità sarà commisurata alla nuova retribuzione come indicata all'art. 7 con la esclusione degli elementi corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31 dicembre 1944.

Art. 10 - Fino a quando non saranno introdotte nuovi classi di sussidi mutualistici le aziende corrisponderanno ai lavoratori la cui malattia superi i sei giorni un sussidio addizionale pari al 50% della indennità di contingenza. Tale sussidio sarà corrisposto per ogni giornata e per tutta la durata della malattia per un periodo massimo di 60 giorni.

Art. 11 - Il presente contratto avrà decorrenza dal 13 febbraio 1945 ed avrà la durata di un anno con intesa però che, anche prima dello scadere di questo termine, può essere in qualunque momento disdetto a mezzo lettera raccomandata, con preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 12 - Il presente contratto, definitivo, annulla il precedente accordo sottoscritto in data 15 marzo 1945.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI P. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO

F.to Vivarelli,

" Vannini

" Morelli

" Nepi

F.to Magnani

" Cerasa

" Giannini

" Nepi

CONFEDERAZIONE GENERALE
ITALIANA DEL LAVORO

LA SEGRETERIA GENERALE

Roma, 18.6.1945

9313

Mister WILLIAM BRAINE
Director, Labour Sub-Commission

R O M A

Gentilissimo Signor Braine,

le inviamo qui
unito, l'accordo stipulato in data 26
maggio dalla nostra Camera Confederale
del Lavoro di Grosseto, per la determi-
nazione dell'indennità di contingenza
in favore degli operai boscaioli. (word written)

Gradisca, Signor Braine, i nostri
saluti cordiali.-

LA SEGRETERIA

I all.)

803

ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA
DA CORRISPONDERE AGLI OPERAI BOSCAIOLI DELLA PROVINCIA DI
CROSSETO

Il giorno 26 maggio 1945 nei locali della Prefettura alla presenza di S.E. il Prefetto, dei rappresentanti le organizzazioni qui sotto elencate, si è presa in esame la richiesta della Camera Confederale del Lavoro per l'applicazione della indennità di contingenza nei lavori boschivi.

Erano presenti per l'Associazione degli Industriali il suo Presidente Ing. Giovanni Vivarelli, assistito dai Sigg. Campani Spartaco, Battistini Battista (per la Ditta Vignali) Bagnoli Giusto Volpi Aleandro, Spacci Etore e Cillensi Gino.

Per l'Associazione provinciale degli Agricoltori del suo Vice Presidente Dott. Sfondrini Antonio, assistito dai Sigg. Ceccherini Corinno, Battistini e Pari.

Per la Camera Confederale del Lavoro, dal Sig. Gennarini Gennaro e Dani Ferruccio, assistiti (per la parte operaia) dai Sigg. Bartalucci Cleonte, Farneschi Glorindo e Damiani Aladino.

Dopo ampia discussione è stato stipulato il seguente accordo per la determinazione della indennità di contingenza da corrispondere agli operai boscaioli nella seguente misura:
ferme restando le tariffe del 16 novembre 1944 la indennità di contingenza è applicata sulla tariffa base del concordato sopradetto.

OPERAI TAGLIATORI

Tagliatura legna (cerro, forteto ed alto fusto)	L. 40	Totale	L. 80	al m.
tariffa base	L. 50	al m.		
"	" 60	"	" 107	" "
"	" 70	"	" 135	" "
"	" 80	"	" 150	" "

tariffa base	L. 45	al q.le		
"	" 60	"		
indenn. conting.	L. 45	Totale	L. 90	al q.le
"	"	"	" 150	" "

COTTURA CIOCCO

tariffa base	L. 50	al q.le		
"	" 55	"		
indenn. conting.	L. 40	Totale	L. 90	al q.le
"	"	"	" 100	" "

tariffa base	L. 70	al m.		
indenn. conting.	L. 60	Totale	L. 130	al m.
ESCAVAZIONE DI CIOCCO DI CERRO O MISTO (bosco in piedi)				

Tariffa base	L. 100	al m.		
indenn. conting.	L. 70	Totale	L. 170	al m.
(boschi già tagliati)				
tariffa base	L. 130	al m.		
indenn. conting.	L. 100	Totale	L. 230	

Tale indennità di contingenza ha decorrenza retroattiva dal 16 febbraio 1945 e ciò in ordine al provvedimento governativo e in relazione a tutti i concordati stipulati per tutte le altre categorie di lavoratori.

Per i lavori boschivi già ultimati in via di ultimazione le parti interessate sono d'accordo di liquidare subito gli operai nel modo sopra indicato.

La suddetta indennità di contingenza verrà aggiunta ai minimi di paga fissata con precedente accordo sottoscritto in data 16 novembre 1944 tra le organizzazioni competenti.

Resta inteso che i miglioramenti già concessi spontaneamente dalle ditte ai minimi di tariffa fissata dall'accordo 16.11.44 verranno escomputati e assorbiti dalla presente indennità di contingenza.

Resta pertanto inteso che con tale miglioramento economico si viene a garantire tutti gli operai boscaioli di una paga minima giornaliera non inferiore a L. 230. Cesserebbero verificandosi in alcuni casi la impossibilità del conseguimento di tale paga dovuta al trattamento della tariffa non corrispondente alla qualità e configurazione del bosco e comunque per mancata applicazione integrale della indennità di contingenza, una apposita commissione sarà chiamata a giudicare in proposito e provvedere nell'interesse reciproco delle parti.

Tali miglioramenti economici si intendono non comprensivi degli assegni familiari agli aventi diritto.

De comune accordo si chiarisce che le tariffe sopra indicate per il taglio sono fissate in modo che le 50 L. al metro stero sono corrisposte per boschi che presentano la possibilità di lavoro di metri steri 2,50 giornalieri, a L. 80 per i boschi che presentano la possibilità di taglio di metri steri 1,1/2 giornalieri. Le tariffe intermedie valgono per possibilità intermedie.

Si chiarisce inoltre che le tariffe per la cottura sono fissate in modo che la tariffa base di L. 45 a q.li è corrisposta per boschi nei quali è possibile effettuare la cottura di q.li 2,5 al giorno e ad essa fa riscontro una indennità di contingenza di L. 45 la tariffa di L. 60 è corrisposta per boschi nei quali è possibile effettuare la cottura di q.li 2,3 al giorno e ad essa fa riscontro una indennità di contingenza di L. 90. Per vendimenti giornalieri compresi tra q.li 1,50 e q.li 2,50 la indennità di contingenza è stabilita proporzionalmente.

Le tariffe valgono per operai di normale capacità lavorativa.

Qualora ragioni economiche lo ritenessero le parti possono disdire il contratto mediante lettera raccomandata e previo preavviso di giorni quindici.

Le tariffe valgono per boscaioli e agricoltori pure obbligandosi a

1857

Resta inteso che i miglioramenti già concessi spontaneamente dalle ditte ai minimi di tariffa fissata dall'accordo 16.11.44 verranno escomputati e assorbiti dalla presente indennità di contingenza.

Resta pertanto inteso che con tale miglioramento economico si viene a garantire tutti li operai boscaioli di una paga minima giornaliera non inferiore a L. 230. Cosicchè verificandosi in alcuni casi la impossibilità del conseguimento di tale paga dovuta al trattamento della tariffa non corrispondente alla qualità e congruazione del bosco e comunque per mancata applicazione integrale della indennità di contingenza, una apposita commissione sarà chiamata a giudicare in proposito e provvedere nell'interesse reciproco delle parti.

Tali miglioramenti economici si intendono non comprensivi degli assegni familiari agli aventi diritto.

De comune accordo si chiarisce che le tariffe sopra indicate per il taglio sono fissate in modo che le 50 L. al metro stero sono corrisposte per boschi che presentano la possibilità di lavoro di metri steri 2,50 giornalieri, a L. 80 per i boschi che presentano la possibilità di taglio di metri steri 1,1/2 giornalieri. Le tariffe intermedie valgono per possibilità intermedie.

Si chiarisce inoltre che le tariffe per la cottura sono fissate in modo che la tariffa base di L. 45 e q.le è corrisposta per boschi nei quali è possibile effettuare la cottura di q.li 3,5 al giorno e ad essa fa riscontro una indennità di contingenza di L. 45 la tariffa di L. 60 è corrisposta per boschi nei quali è possibile effettuare la cottura di q.li 2,5 al giorno e ad essa fa riscontro una indennità di contingenza di L. 90. Per pendimenti giornalieri compresi tra q.li 1,50 e q.li 2,50 la indennità di contingenza è stabilita proporzionalmente.

Le tariffe valgono per operai di normale capacità lavorativa.

Qualora ragioni economiche lo ritenessero le parti possono disdire il contratto mediante lettera raccomandata e previo preavviso di giorni quindici.

Gli industriali dei boschi e agricoltori pure obbligandosi a corrispondere subito agli operai la indennità di contingenza con retroattività come sopra stabilito, si riservano di ritenere nullo il presente concordato qualora non venisse loro concesso adeguato aumento sul prezzo del carbone.

Anthony Ling 2

Giorno 1945 addì 1 del mese di marzo in Crociato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali rappresentata dal suo Presidente Ing. Giovanni Vivarelli, assistite dall'Ing. Francesco Cristelli per le ditte esercenti auto-servizi di linee e la Camera Confederale del lavoro rappresentate dal suo Segretario Sig. Mario Magnani, assistito dal sigg. Sincolini Galileo, Goppelli Alessio, Minuti Giulio, Terreni Erice e Guattieri Romano in rappresentanza dei lavoratori, si è convenuto che, a partire dal 1° febbraio 1945, saranno corrisposte in conto sui futuri miglioramenti salariali (per gli operai e per gli impiegati):

L. 50.00	giornaliere per gli uomini di età superiore ai 18 anni e per le donne capo-famiglie;
" 40.00	giornaliere per le donne non capo-famiglie;
" 35.00	giornaliere per i ragazzi e le ragazze di età inferiore ai 18 anni

Nella determinazione della indennità di contingenza le parti stipulanti hanno inteso di tener conto anche dell'aumento del costo della vita; derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane.

La nuova indennità di contingenza sarà comprensiva della percentuale del 30 sulle retribuzioni degli operai previste dalla l. art. 10 D.L.L. 19 ottobre 1944 n. 384 in materia di imposte dirette.

che

Gli elementi saranno concordati si intendono corrisposti per ogni giornata di effettiva prestazione di otto ore e saranno integralmente corrisposti per un minimo di lavoro effettivamente prestato per almeno 4 ore; mentre al di sotto di tale limite saranno corrisposti in tanti ottavi quante saranno le ore di lavoro prestate.

Per la donna capo-famiglia è concordemente stabilito un trattamento pari a quello dell'uomo. Il capo-famiglia la donna riconosciuta tale ai sensi della legge sugli assegni familiari.

Resta convenuto che il nuovo momento che sarà concordato non verrà considerato come retribuzione e non sarà soggetto a trattamento o contributo di carattere sociale ed assicurativo.

Rimane fin da questo momento stabilito che le ore straordinarie saranno retribuite computando sulla paga oraria anche la indennità di carovita e la indennità di presenza e di bombardamento.

Le eventuali controversie saranno conciliate tra l'azienda e la commissione interna.

Rimane inoltre concordato che per i licenziati successivamente al 15 febbraio 1945 la indennità di licenziamento sarà distinta in due parti di:

- a) per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1943 la indennità sarà commisurata sulla paga in atto al 31 dicembre 1943;
- b) per l'anzianità maturata successivamente al 1° dicembre 1943 l'indennità sarà commisurata alla nuova retribuzione.

La presente convenzione sarà firmata dai lavoratori la cui delega

Nella determinazione delle indennità di contingenza le certi stipendi hanno inteso di tener conto anche dell'aumento del costo della vita; derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane.

La nuova indennità di contingenza sarà comprensiva della percentuale del 25 sulle remunerazioni degli operai previste dall'art. 10 D.L.L. 19 ottobre 1944 n. 304 in materia di imposte dirette.

Gli aumenti saranno concordati e si intendono corrisposti per ogni giornata di effettiva prestazione di otto ore e saranno integralmente corrisposti per un minimo di lavoro effettivamente prestato per almeno 4 ore; mentre al di sotto di tale limite saranno corrisposti in tanti ottavi quante saranno le ore di lavoro prestate.

Per la donna capofamiglia è concordemente stabilito un trattamento pari a quello dell'uomo. L'ospedalizzazione la donna riconosciuta tale ai sensi della legge sugli assegni familiari.

Resta convenuto che il nuovo aumento che sarà concordato non verrà considerato come retribuzione e non sarà soggetto a ritenute o contributi di carattere sociale ed assicurativo.

Rimane fin da questo momento stabilito che le ore straordinarie saranno retribuite computando sulla paga oraria anche le indennità di caro vita e la indennità di presenza e di bombardamento.

Le eventuali controversie saranno conciliate tra l'azienda e la commissione interna.

Rimane inoltre concordato che per i licenziati successivamente al 1° febbraio 1945 la indennità di licenziamento sarà distinta in due periodi:

- a) per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1944 la indennità sarà commisurata sulla paga in otto al 31 dicembre 1944;
- b) per l'anzianità successiva al 31 dicembre 1944 l'indennità sarà commisurata alla nuova retribuzione.

Gli auto servizi di linea corrisponderà ai lavoratori la cui malattia superi i 5 giorni un sussidio addizionale pari al 50% dell'aumento del contributo che sarà concordato. Tale sussidio sarà corrisposto per un periodo di 60 giorni.

Le indennità di caro vita, di presenza e di bombardamento saranno corrisposte come retribuzione agli effetti delle ferie e del trattamento di quiescenza.

La presente indennità di contingenza verrà corrisposta con le stesse modalità prescritte per il caro vita di cui al D.L.L. n. 304 del novembre 1944.

Le parti si impegnano di stipulare il definitivo concordato non oltre il 12 del prossimo mese di aprile.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

P. L'AUTO SERVI I DI LINEA

R.to Ing. Pistelli
" Vivarelli

P. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

f.to Magnani

" Giaccolini
" Ceppelli
" Giusti A.
" Terreni
" Guattieri



Translation of Errata

Brick Furnaces OLT/cf 1

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

Rome, 17 April 1945

SUBJECT: Wage agreements

TO : W.H. Braine,
Director, Labour Sub-Commission
R O M E

Herewith are copies of wage agreements made
by the Confederal Labour Chamber of Grosseto for
the following categories:

- 1) Workers attached to brick furnaces
- 2) " " to autobus lines.

Regards.

signed GRANDI

Translation Letterhead

OLF/of

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

Rome, 17 April 1945

SUBJECT: Wage agreements

TO : W.H. Brsine,
Director, Labour Sub-Commission
R O M E

Herewith are copies of wage agreements made
by the Confederal Labour Chamber of Grosseto for
the following categories:

- 1) Workers attached to brick furnaces
- 2) " " to autobus lines.

Regards.

signed GRANDI

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

17 APR 1948

Ufficio SegreteriaROMA, li
VIA BONCOMPAGNI, 19
Telefoni 480-151 - 2-3-4

194

Prot. N. 6486 Ba/saAllegati N. 2OGGETTO: Accordi salariali.Lsc/203

A Mister WILLIAM BRAINE
Direttore Sottocommissione Alleata
del Lavoro

ROMA

Rimettiamo le unite copie degli accordi salariali
stipulati dalla Camera Confederale del Lavoro di Grosseto
per le seguenti categorie di lavoratori della provincia :

- 1- Addetti fornaci di laterizi;
- 2- Addetti autoservizi di linea.

Distinti saluti.



796

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER LA DETERMINAZIONE DELLA
"INDENNITA' DI CONTINGENZA" PER LE FORNAI DEI LATERIZI

DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

L'anno 1945; addì 9 del mese di marzo in Grosseto tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, rappresentata dal suo Presidente Ing. Giovanni Vivarelli e la Camera Confederale del lavoro rappresentata dal suo Segretario sig. Mario Magnani, è stato stipulato il seguente contratto di lavoro da valere per le Fornaci di laterizi della Provincia di Grosseto ed i loro dipendenti.

Art. 1

Le fornaci di laterizi della Provincia di Grosseto corrisponderanno a tutti i dipendenti (operai e impiegati), in aggiunta alla paga base ed agli altri emolumenti fissati dal contratto di lavoro stipulato il 4 gennaio 1945 e ratificato dall'A.M.G. di Grosseto il 18 gennaio 1945, una "indennità di contingenza" nelle misure di:

- | | | |
|----|-----------|--|
| 1) | Lire 84.- | giornaliere per gli uomini di età superiore ai 18 anni e per le donne capo famiglia; |
| 2) | " 54.- | giornaliere per le donne non capo famiglia; |
| 3) | " 42.- | giornaliere per i ragazzi e le ragazze di età non superiore ai 18 anni. |

Art. 2

Nella determinazione della indennità di contingenza le parti stipulanti hanno inteso di tener conto anche dell'aumento di costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane.

Art. 3

La nuova "indennità di contingenza" è comprensiva della percentuale del 2% sulla remunerazione degli operai prevista dall'art. 10 D.L.L. 19 ottobre 1944 n. 364 in materia di imposte dirette.

Art. 4

Il presente contratto avrà decorrenza dal 12 febbraio 1945 ed avrà la durata di un anno con l'intesa però che, anche prima dello scade di questo termine, può essere in qualunque momento disdetta, a mezzo lettera raccomandata, con preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 5

Gli aumenti di cui all'art. 1 si intendono corrisposti per ogni giornata di effettiva prestazione di otto ore e saranno integralmente corrisposti per un minimo di lavoro effettivamente prestato per almeno 4 ore; mentre al di sotto di tale limite saranno corrisposti in tanti ottavi quante saranno le ore di lavoro prestate.

ni Vivarelli e la Camera Confederale del Lavoro rappresentata dal suo
Segretario sig. Marino Magagnoli, è stato stipulato il seguente contratto
di lavoro da valere per le fornaci di laterizi delle provincie di Gros-
seto ed i loro dipendenti.

Art. 1

Le fornaci di laterizi della Provincia di Grosseto corrisponderanno a
tutti i dipendenti (operai e impiegati), in aggiunta alla paga base
ed agli altri emolumenti fissati dal contratto di lavoro stipulato il
4 gennaio 1948 e ratificato dall' M. G. di Grosseto il 18 gennaio 1945,
una "indennità di contingenza" nella misura di:

- 1) Lire 84.- giornaliero per gli uomini di età superiore ai 18 anni
e per le donne capo-famiglia;
- 2) " 54.- " giornaliero per le donne non capo-famiglia;
- 3) " 43.- " giornaliero per i ragazzi e le ragazze di età non sape-
riore ai 18 anni.

Art. 2

Nella determinazione della indennità di contingenza le parti stipulan-
ti hanno inteso di tener conto anche dell' aumento di costo della vita
derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane.

Art. 3

La nuova "indennità di contingenza" è comprensiva della percentuale
del 2% sulla remunerazione degli operai prevista dall' art. 10 D. L. G.
19 ottobre 1944 n. 364 in materia di imposte dirette.

Art. 4

Il presente contratto avrà decorrenza dal 12 febbraio 1945 ed avrà la
durata di un anno con l'intesa però che, anche prima dello scoppio di
questo termine, può essere in qualunque momento disdetto, a mezzo let-
tera raccomandata, con preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 5

Gli aumenti di cui all' art. 1 si intendono corrisposti per ogni giorno-
ta di effettiva prestazione di otto ore e saranno integralmente corri-
sposti per un minimo di lavoro effettivamente prestato per almeno 4 ore;
mentre al di sotto di tale limite saranno corrisposti in tanti ottavi
quante saranno le ore di lavoro prestate.

Art. 6

Per la donna capo-famiglia è concordemente stabilito un trattamento ps-
ri e quello dell' uomo. E' capo-famiglia la donna riconosciuta tale ai
sensi della legge sugli assegni familiari.

Art. 7

Il nuovo aumento sarà distinto e non sarà considerato come retribuzione
e non sarà soggetto a trattenute o contributi di carattere sociale ed
assicurativo.

Art. 8

Le ore straordinarie saranno retribuite computando sulla paga oraria anche la indennità di caro-vita e la indennità di presenza ex di bombardamento.

Le eventuali controversie saranno conciliate tra le Aziende e le Commissioni Interne. In caso di disaccordo interverranno le Associazioni Sindacali.

Art. 9

Per i licenziati successivamente al 16 febbraio 1946 la indennità di licenziamento sarà distinta in due periodi:

- a) per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1943 la indennità sarà commisurata sulla paga in atto al 31 Dicembre 1944;
- b) per l'anzianità successiva al 31 dicembre 1943 l'indennità sarà commisurata alla nuova retribuzione.

Art. 10

Le aziende corrisponderanno ai lavoratori la cui malattia superi i 3 giorni un sussidio addizionale pari al 50% dell'aumento concordato. Tale sussidio sarà corrisposto per un periodo di 60 giorni.

Art. 11

Le indennità di caro-vita, di presenza e di bombardamento saranno corrisposte come retribuzione agli effetti delle ferie e del trattamento di quiescenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. L'ASSOCIAZIONE FAV. INDUSTRIALI

f.to Vivarelli

p. LA CAMERA CONFEDERALE LAVORO

f.to Magnani

1867